



Consiglio regionale

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario

CAPO I

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 141/1997)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Disposizioni di coordinamento in materia di demanio marittimo con finalità diverse da quelle turistico-ricreative)

1. In tutte le aree del demanio marittimo con finalità diverse da quelle turistico-ricreative, ivi comprese le aree del demanio marittimo prive di destinazione urbanistica, i Comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), salvo quelle di programmazione, di indirizzo e coordinamento nonché quelle di vigilanza e di controllo che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale."

Art. 2

(Integrazione all'art. 5 della l.r. 64/1998)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ivi incluse le attività di raccolta e di validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo nelle fasi autorizzative e di gestione delle attività, secondo le modalità disposte dalla Giunta regionale".

Art. 3
(Integrazione all'art. 16 della l.r. 76/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) è inserito il seguente:
"2-bis. Alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto tematiche inerenti la formazione professionale è invitato, altresì, il CENFOP Abruzzo, Coordinamento Enti Nazionali per la Formazione e l'Orientamento Professionale."

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 5/2008)

1. Al punto 3.2.1.1. denominato "Agenzia sanitaria regionale" dell'allegato documento di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), come modificato dalla l.r. 6/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il periodo "Il Direttore dell'Agenzia è scelto tra dirigenti pubblici, con esperienza almeno quinquennale di attività dirigenziale presso strutture pubbliche che si occupano di materia sanitaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso del diploma di laurea." è sostituito dal seguente: "Il Direttore dell'Agenzia è scelto tra dirigenti pubblici con esperienza almeno quinquennale di attività dirigenziale presso strutture pubbliche che si occupano di materia sanitaria.";
 - b) il periodo "Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, su designazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione "Politiche della Salute", e dura in carica tre anni." è sostituito dal seguente: "Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, su designazione del Componente la Giunta con competenza in materia di Sanità, e dura in carica tre anni, con possibilità di motivata proroga e di rinnovo."

Art. 5
(Integrazione all'art. 1 della l.r. 23/2011)

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In tutti i casi in cui l'ARAP sia individuata quale soggetto attuatore dalla Regione Abruzzo o, per il tramite della stessa, da altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di opere pubbliche, a prescindere dalla specifica natura della fonte di finanziamento, i relativi accordi o convenzioni prevedono il riconoscimento a favore dell'ARAP di un rimborso forfettario commisurato alla tipologia dell'intervento e, comunque, non inferiore al 5% dell'importo lordo dei lavori.
2-ter. Il rimborso di cui al comma 2-bis è aggiuntivo rispetto alle spese generali ordinariamente previste nei quadri economici di progetto e copre i costi per le attività svolte dal personale aziendale impiegato nell'attuazione dell'intervento ivi comprese le spese per trasferte, viaggi e soggiorni, e tutte le altre spese di carattere generale direttamente riferibili alla attività di soggetto attuatore."

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 41/2012)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6, le parole ", e delle case funerarie" sono soppresse;
 - b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Ai Comuni sono attribuite altresì le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 37.";
 - c) al comma 3 dell'articolo 37 le parole "previa verifica della compatibilità con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e" sono soppresse;
 - d) al comma 4 dell'articolo 37 le parole "e all'interno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale nelle restanti zone" sono soppresse;
 - e) al comma 4-bis dell'articolo 37 sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: "L'atto di individuazione non deve comportare una variante ai vigenti Piani dei Nuclei di Sviluppo Industriale."

Art. 7
(Modifica all'art. 8 della l.r. 43/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) è aggiunto in fine il seguente periodo: "; ai caregiver familiari che assistono più persone in situazione di disabilità gravissima, presenti nello stesso nucleo familiare, può essere riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo per ciascun assistito."

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 9/2018)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva (ENDAS)" sono aggiunte le parole "e l'Ente Pro Loco Abruzzo Aps";
 - b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "Comitato regionale ENDAS Abruzzo" sono aggiunte le parole "e l'Ente Pro Loco Abruzzo Aps";
 - c) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo le parole "che quelle non iscritte." è aggiunto il seguente periodo: "Sono da considerarsi organismi rappresentativi delle Pro Loco le strutture associative operanti sul territorio regionale che abbiano almeno un numero di Pro Loco non inferiore al 20 per cento, su ogni singola provincia, di quelle iscritte all'elenco regionale.";
 - d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "ENDAS Abruzzo" sono aggiunte le parole "e l'Ente Pro Loco Abruzzo Aps";
 - e) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole "ENDAS Abruzzo" sono aggiunte le parole "e l'Ente Pro Loco Abruzzo Aps";

- f) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole "ENDAS Abruzzo" sono aggiunte le parole "e l'Ente Pro Loco Abruzzo Aps".

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 43/ 2019)

1. Il Titolo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 43 (Istituzione del Concorso regionale "Per non dimenticare le vittime del terrorismo") è sostituito dal seguente: "Sostegno regionale alle iniziative "Per non dimenticare le vittime del terrorismo"".
2. L'articolo 1 della l.r. 43/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni e mantenere viva l'attenzione volta a prevenire rischi che episodi di attentati terroristici come quello di Berlino del 2016 si ripetano, interviene a sostegno delle seguenti iniziative volte a favorire l'integrazione tra i popoli per una civile convivenza, a prescindere dalla professione religiosa, e con lo scopo di combattere tutte quelle forme di prevaricazioni violente messe in atto nei confronti dei diversi, delle donne e dei soggetti deboli:
 - a) realizzazione di concorsi;
 - b) realizzazione di progetti di integrazione;
 - c) realizzazione di incontri, seminari e di altri eventi che abbiano come tema: "Per non dimenticare le vittime del terrorismo".
 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione.
 3. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, la Regione Abruzzo istituisce il concorso "Per non dimenticare le vittime del terrorismo", avente ad oggetto l'elaborazione di componimenti letterari, artistici, musicali o tecnico-informatici, secondo gli indirizzi di volta in volta stabiliti dall'Ufficio di Presidenza nella programmazione annuale di cui all'articolo 1-bis."
3. Dopo l'articolo 1 della l.r. 43/2019 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
(Programmazione annuale)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, effettua, in collaborazione con il Comitato "Insieme per Fabrizia Di Lorenzo onlus", la programmazione delle iniziative di cui all'articolo 1, individuando:
 - a) l'iniziativa o le iniziative da finanziare nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5;
 - b) il numero di progetti o eventi per ciascuna iniziativa oggetto di finanziamento;
 - c) la tipologia di componimento oggetto del Concorso di cui all'articolo 1, comma 3."

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2019, dopo le parole "concorso di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: ", comma 3" e le parole "si tiene con cadenza annuale e" sono soppresse.
5. L'articolo 3 della l.r. 43/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Organizzazione delle iniziative)

1. L'organizzazione del concorso è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si avvale della collaborazione del Comitato "Insieme per Fabrizia" e dell'Istituto G. B. Vico di Sulmona o di altri Istituti scolastici regionali.
 2. Per l'organizzazione dei seminari, sempre rivolti agli studenti degli Istituti superiori di secondo grado della Regione Abruzzo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi altresì della collaborazione della Commissione regionale per le Pari Opportunità.
 3. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è demandata al Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia."
6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 43/2019 le parole "La valutazione dei componimenti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "La valutazione dei componimenti oggetto del Concorso e dei progetti di integrazione di cui all'articolo 1".
 7. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 43/2019 è sostituita dalla seguente: "b) due docenti esperti nella materia oggetto del concorso o del progetto di integrazione indicati dal Dirigente scolastico dell'Istituto G. B. Vico di Sulmona;"
 8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la programmazione annuale di cui al comma 2 è effettuata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Integrazione all'art. 3 della l.r. 32/2021)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna) è inserito il seguente: "7-bis. Al fine di agevolare e velocizzare l'erogazione dell'incentivo le domande sono presentate annualmente alla Regione Abruzzo secondo le modalità indicate in uno specifico avviso pubblico. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 curano l'istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti previsti e trasmettendo alla Regione Abruzzo l'attestazione ai fini dell'erogazione del contributo assegnato."

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 25/2022)

1. Alla legge regionale 22 agosto 2022, n. 25 (Norme per il sostegno e la promozione delle attività di ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera d) le parole "o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalità" sono sostituite da "o sul FURC a valere sulla l.r. 46/2014";
 - 2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d)-bis. che operano professionalmente, in tutte le forme giuridiche riconosciute nell'ambito delle attività teatrali";
- b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2, dopo le parole "direzione politica, e" sono aggiunte le parole "obbligatoriamente da";
 - 2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
"3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati sulla base di una procedura selettiva espletata dal Dipartimento competente della Regione.";
- c) al comma 2 dell'articolo 7, dopo la parola "punteggi" sono inserite le parole ", non inferiori a 50,";
- d) l'Allegato A è sostituito dal seguente:

ALLEGATO A			
Lettera	Criteri	Punteggi	Massimo
A	numero di incontri complessivi previsti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero (<i>comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali</i>)	-da 1 a 20 > 2 punti -da 21 a 50 > 4 punti -da 51 a 100 > 8 punti -oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive previste nelle attività di produzione e programmazione	-da 31 a 100 > 8 punti -da 101 a 300 > 16 punti -oltre 300 > 30 punti	30
	numero di incontri complessivi svolti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero (<i>comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali</i>) nell'anno precedente	-da 21 a 50 > 4 punti -da 51 a 100 > 8 punti -oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive svolte nelle attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	-da 1 a 30 > 2 punti -da 31 a 100 > 4 punti -da 101 a 300 > 8 punti -oltre 300 > 15 punti	15
	numero degli spettacoli svolti nell'attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	-da 1 a 15 > 1 punto -da 16 a 20 > 3 punti -da 21 a 30 > 5 punti -oltre 30 > 10 punti	10
B	numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'articolo 3 (<i>a partire dall'anno solare di inizio attività</i>)	-da 4 a 5 > 1 punto -da 6 a 8 > 3 punti -da 9 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
C	numero di compagnie professionali ospitate nella programmazione annuale (<i>dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione</i>)	-da 1 a 3 > 1 punto -da 4 a 5 > 3 punti -da 6 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
	percentuale di compagnie professionali abruzzesi ospitate nella programmazione annuale (<i>dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione</i>)	-dal 10% al 30% > 2 punti -da 31% al 50% > 4 punti -dal 51% al 70% > 8 punti -oltre il 70% > 15 punti	15
D	risonanza e diffusione della propria attività, svolta negli anni precedenti, in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità e qualificazione professionale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
E	concorso significativo di altri soggetti pubblici e/o privati, ovvero collaborazioni con personalità artistiche qualificate	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
F	percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente	-dal 50% al 55% > 2 punti -dal 56% al 60% > 4 punti -dal 61% all'65% > 8 punti -oltre il 65% > 15 punti	15

G	adeguata attività informativa nei confronti del pubblico anche attraverso la produzione di pubblicazioni cartacee e/o ogni altro mezzo divulgativo online (social, siti web, ecc.)	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
H	solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi nel campo delle attività teatrali	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
I	operatività negli anni precedenti sul territorio nazionale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
	operatività negli anni precedenti sul territorio regionale al di fuori della sede operativa abituale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
J	collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo o internazionale del progetto finanziabile (<i>dimostrabili con evidenze documentali</i>)	-scarso > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buono > 3 punti -ottimo > 5 punti	5
K	presenza, all'interno del progetto finanziabile, di una singola attività significativa, programmata su base pluriennale (<i>l'ultima edizione della quale svolta o da svolgersi nell'anno di presentazione dell'istanza di contributo</i>)	-da 3 a 5 anni > 1 punto -da 6 a 8 anni > 3 punti -oltre 8 anni > 5 punti	5
L	presenza di qualificata direzione artistica (<i>da valutarsi sul curriculum professionale</i>)	-sufficiente > 1 punto -buona > 2 punti -molto buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
M	operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale e/o scarsamente raggiunte da programmazione culturale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
N	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 70%, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni	-oltre il 70% > 5 punti	5
O	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 50%, da persone residenti nel territorio regionale	-oltre il 50% > 5 punti	5
		Tot	215

Art. 12
(Modifiche all'art. 8 della l.r. 47/2022)

1. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47 (Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Limitatamente alle istanze di cui al comma 5 presentate prima dell'approvazione della d.g.r. n. 151/2019 che ha fissato il termine di conclusione del relativo procedimento, e comunque non oltre gli ultimi quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la valutazione di cui all'articolo 9 della l. 1766/1927 è effettuata con riferimento alla data di presentazione dell'istanza non evasa.";
 - b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In tali casi la valutazione di cui all'articolo 9 della l. 1766/1927, qualora più favorevole, è effettuata ai sensi del comma 5-bis.".

Art. 13
(Modifiche alla l.r. 9/2023 e alla l.r. 30/1992)

1. L'allegato 1) all'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2023, n. 9 (Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la

costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) è sostituito dall'allegato al presente articolo.

2. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 (Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo (ARA)) il periodo "I presidenti della Giunta e del Consiglio cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di "Presidente emerito della Giunta regionale d'Abruzzo" e di "Presidente emerito del Consiglio regionale d'Abruzzo"" è soppresso.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 20/2023)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 23, al comma 2-ter introdotto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo e ulteriori disposizioni)), le parole "Capitale Regionale della Cultura" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Capitale Italiana della Cultura".
 - b) all'articolo 27, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione degli eventi rituali e festivi aventi particolare significato socio-culturale, antropologico e di conservazione di tradizioni delle comunità cui appartengono.

6-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale nomina una commissione scientifica di esperti in materia che stabilisce i criteri per la creazione di un elenco regionale degli eventi rituali e festivi di tradizione.

6-quater. L'elenco regionale degli eventi rituali e festivi di tradizione è formato con deliberazione della Giunta regionale e aggiornato con cadenza triennale, sentito il parere della commissione scientifica di cui al comma 6-ter.

6-quinquies. La Regione Abruzzo sostiene, promuove e valorizza gli eventi rituali e festivi di cui al comma 6-bis anche attraverso una partecipazione economica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio presenti nell'annualità di riferimento.";
 - c) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "carnevali" sono inserite le parole "e ai presepi viventi";
 - 2) al comma 3, dopo la parola "rievocazioni" sono inserite le parole ", ai presepi viventi".

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 22/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 17 maggio 2023, n. 22 (Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), dopo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonché agli interventi sulle stesse

di ristrutturazione e/o ampliamento fino al 50 per cento della superficie già autorizzata nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti".

Art. 16
(Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi nel territorio rurale restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 3.";
 - 2) il comma 7 è soppresso;
 - 3) al comma 8 le parole "con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti e" sono soppresse;
 - 4) la lettera a) del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"a) opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico o di pubblica utilità, ivi incluse le dotazioni territoriali e le opere di cui agli articoli 50, 53 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 (Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale)";
 - b) al comma 4 dell'articolo 13 dopo le parole "articolo 14 del d.p.r. 380/2001." è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree soggette ai PTSI, la valutazione di cui al presente comma spetta alle Province, su proposta del Comune territorialmente competente, previo nulla-osta dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza, ovvero su proposta di questi ultimi.";
 - c) il comma 8 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"8. Con apposito atto di coordinamento tecnico, la Giunta regionale, nell'ambito della definizione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, può elaborare uno studio volto ad identificare ed implementare le reti ecologiche, come definite al punto A3 della Strategia nazionale per la biodiversità 2030 di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252, a supporto della pianificazione locale nonché a definire un set di indicatori centrati sul contesto regionale utilizzabili per descrivere e monitorare lo stato dell'ambiente derivante dall'attuazione dei piani.";
 - d) il comma 6 dell'articolo 30 è soppresso;
 - e) dopo il comma 7 dell'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dell'ARAP o del Consorzio il cui vincolo preordinato all'esproprio o la cui dichiarazione di pubblica utilità siano decaduti, il medesimo vincolo e la medesima dichiarazione possono essere motivatamente rinnovati secondo le modalità previste dal presente articolo ovvero con le modalità disciplinate dall'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 e dal comma 7-ter.

7-ter. L'atto di approvazione del progetto dell'opera da parte dell'ARAP o del Consorzio con cui è rinnovato il vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione

- di pubblica utilità è trasmesso al Consiglio provinciale, che può manifestare il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'atto, decorsi i quali l'atto diviene efficace.";
- f) all'articolo 77 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"m-bis) il recepimento del comma 10 dell'articolo 37 della l.r. 10/2023.";
 - 2) al comma 4 dopo le parole "tutela del vincolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che è rilasciato ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e secondo le modalità di cui agli articoli 17-bis o 14 della legge 241/1990";
- g) dopo il comma 5 dell'articolo 78 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nei casi in cui l'attività da insediare riguardi territori soggetti ai PTSI la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'ARAP o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza. In tale ipotesi, qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione del PTSI, il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia competente e al Presidente del Consiglio provinciale ai fini della relativa votazione nella prima seduta utile.";
- h) all'articolo 98 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 5 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) il territorio compreso all'interno dei vigenti PTSI.";
 - 2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le limitazioni stabilite ai commi da 1 a 7 non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di opere di cui agli articoli 50, 53 e 56 del d.p.r. 218/1978 e di cui all'articolo 17 della l.r. 56/1994.";
- i) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Art. 100

(Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio)

1. I Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), predisposto ai sensi della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), provvedono alla perimetrazione del territorio urbanizzato e alla approvazione del PUC secondo i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 39.
2. Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, primo capoverso, per le ipotesi di mancato rispetto del termine ivi previsto ai fini della predetta perimetrazione.
3. Prima dell'approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di cui all'articolo 8, comma 4. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 6, possono trovare attuazione anche in sede di perimetrazione del territorio urbanizzato e fino all'approvazione del PUC. In tale caso, la quota aggiuntiva nel limite massimo del tre per cento di cui all'articolo 8, comma 6, può essere utilizzata dai Comuni solo mediante l'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato di aree classificate edificabili dal vigente strumento urbanistico prive dei requisiti di cui all'articolo 40. In sede di approvazione del primo PUC, ai fini del computo dei limiti massimi rispettivamente del quattro e del tre per cento di cui all'articolo 8, commi 3 e 6, si tiene conto delle quote percentuali di suolo eventualmente consumate ai sensi del presente comma.
 5. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 si applicano solo a decorrere dall'approvazione del PUC. Fino all'approvazione del PUC rimangono ferme le disposizioni della l.r. 49/2012 e della l.r. 16/2023 nei limiti di recepimento stabiliti dal singolo Comune.
 6. I Comuni sprovvisti di Piano regolatore generale approvano il PUC entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 7. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in itinere un procedimento di adozione e/o approvazione del PRG o sue varianti, possono concludere la fase di approvazione dei medesimi piani entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, nel rispetto della previgente normativa. Il procedimento si intende iniziato in presenza di un atto di indirizzo del competente organo comunale.
 8. I procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata, anche successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo il regime giuridico regionale previgente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l'atto di approvazione definitiva del piano interviene entro la data di perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 4.
 9. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo il regime normativo e la pianificazione vigenti alla data della richiesta.
 10. La Regione può concedere contributi ai Comuni, alle Unioni di comuni ed alle Province, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi avvisi pubblici e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 della l. 241/1990, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di comuni ed ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.";
- j) all'articolo 101, comma 3, le parole "dei vigenti QRR" sono sostituite con le seguenti: "del vigente QRR";
- k) all'articolo 102, comma 1, lettera b) le parole "dei Comuni di cui all'articolo 8, comma 8," sono sostituite con le seguenti: "dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti dotati dello strumento urbanistico vigente";
- l) all'articolo 108 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente:

"aa-bis) commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16-bis della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)).";

- 2) al comma 2 le parole "dal 1° gennaio 2029" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2028".

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 4/2024)

1. Alla legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
- l'articolo 15 è abrogato;
 - all'articolo 26, all'alinea del comma 7 (deroghe alle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 11/2007 in materia di servizi automobilistici commerciali), la parola "entrambe" è soppressa;
 - all'articolo 26, al comma 17, dopo le parole "entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Nell'ipotesi in cui le convezioni scadano nell'anno 2024, i Comuni di cui al presente comma possono proseguire le predette attività di ispezione fino al 31.12.2024.".
 - all'articolo 26, la lettera a) del comma 36 (modifiche all'allegato 3 della l.r. 6/2023) è sostituita dalla seguente:
"a) alla pagina 42, il rigo

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZ. PROV.LE DI CHIETI	1.04.04.01.00	70.000,00 €	Contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa	DPD	1	16	02
----------------------------------------------------------	---------------	-------------	----------------------------------------------------------------------	-----	---	----	----

è sostituito dal seguente:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZ. PROV.LE DI CHIETI	1.04.04.01.00	70.000,00 €	Contributo straordinario per le attività e il funzionamento dell'associazione e l'organizzazione degli eventi	DPD	1	16	02
----------------------------------------------------------	---------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	----	----

- e) all'articolo 29, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta eccezione per i commi da 10 a 15 dell'articolo 27".

Art. 18

(Disposizioni transitorie in materia di rifiuti)

1. Nelle more dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)), la riprogrammazione regionale delle

volumetrie residue degli impianti di smaltimento regionali approvata dal Consiglio regionale con verbale 72/1 del 2 agosto 2022 è rivalutata alla stregua delle evoluzioni intervenute sul sistema impiantistico regionale e sui relativi flussi di rifiuti.

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti disposti dalla medesima si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.

CAPO II

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere finanziario

Art. 20

(Modifiche alla l.r. 54/1983)

1. Alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 11 dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Al fine di promuovere il risanamento ambientale di aree di cava abbandonate e di aumentare la disponibilità dei siti idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interessati possono presentare istanza ai sensi del presente articolo per l'esecuzione di un progetto di risanamento ambientale.";
 - b) all'articolo 16 dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Il proprietario del suolo assicura la disponibilità del fondo ai fini dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale di cui al numero 6) del primo comma. A tale fine, l'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 4, tiene conto anche dell'occupazione della disponibilità dell'area a cui è tenuto il proprietario;
 - c) all'articolo 12-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto infine il seguente:

"2-bis. Per consentire al competente Servizio regionale l'attività di vigilanza e controllo prevista dall'articolo 27 della l.r. 83/1988 e dal d.lgs. 152/2006, è istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito della Missione 09, Programma 02, Titolo 2 del Bilancio regionale 2024-2026, correlato al capitolo di entrata n. 31130, con una dotazione di euro 50.000,00 per l'esercizio 2024. Alla copertura finanziaria dell'onere si provvede mediante la contestuale riduzione della spesa per euro 50.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 1000/3 del Bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale in materia di territorio-ambiente adottano gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente comma.".

Art. 21
(Integrazione alla l.r. 15/1989)

1. Dopo il Titolo III della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori) è inserito il seguente:

"TITOLO III-bis
Istituzione della Consulta regionale per le adozioni internazionali e del Servizio
regionale per le adozioni internazionali

Art. 19-bis
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazione di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori, agli interventi di solidarietà internazionale, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) ed in particolare della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), con il presente Titolo disciplina:
 - a) l'istituzione della Consulta regionale per le adozioni internazionali;
 - b) l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio regionale per le adozioni internazionali, in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2 della l. 184/1983 e successive modifiche e nel rispetto dei criteri e requisiti ivi stabiliti.

Art. 19-ter
(Compiti della Regione)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, lettera a), la Regione:
 - a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per le adozioni internazionali, sentita la Consulta regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 19-quater; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per le adozioni internazionali;
 - b) promuove le attività di informazione e formazione, in attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 29-bis, comma 4, lettere a) e b) della l. 184/1983 e successive modifiche;
 - c) mantiene rapporti con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie locali (ASL) per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;
 - d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle ASL che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della

- Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 (Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali);
- e) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, lettera b), la Regione:
 - a) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia d'origine;
 - b) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;
 - c) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della l. 184/1983 e successive modifiche, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;
 - d) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla l. 184/1983 e successive modifiche, dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.

Art. 19-quater

(Istituzione e modalità di funzionamento della Consulta regionale per le adozioni internazionali)

1. È istituita la Consulta regionale per le adozioni internazionali con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione per l'attuazione della l. 184/1983 e successive modifiche, nonché per l'attuazione della presente legge.
2. La Consulta regionale per le adozioni internazionali è composta, previa convenzione con gli enti di appartenenza, da:
 - a) l'Assessore regionale con delega alle politiche sociali con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali;
 - c) il Dirigente del Servizio regionale di cui all'articolo 19-quinquies;
 - d) un Dirigente delegato dal Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;
 - e) un Dirigente delegato dal Dipartimento regionale competente in materia di cooperazione internazionale;
 - f) due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali esperti del settore designati dall'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) Abruzzo;
 - g) due rappresentanti delle ASL esperti del settore, di cui un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dalla sezione regionale dell'ANCI — Federsanità;
 - h) un rappresentante regionale designato dal Tribunale per i Minorenni;

- i) il Referente Regione Abruzzo della l. 184/1983 e successive modifiche con facoltà di nomina di un esperto di adozioni internazionali;
 - j) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La Consulta regionale, nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1, si avvale dell'apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Abruzzo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.p.r. 108/2007.
 4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni internazionali si provvede entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Titolo.
 5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della Legislatura regionale e possono essere riconfermati.
 6. Alla nomina dei componenti della Consulta si provvede con deliberazione di Giunta regionale.
 7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. Alle spese per il funzionamento della Consulta si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.
 8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dal Servizio di cui all'articolo 19-quinquies.

Art. 19-quinquies

(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Servizio regionale per le adozioni internazionali)

1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il Servizio regionale per le adozioni internazionali cui ascrivere, con atto di organizzazione, le seguenti funzioni:
 - a) svolgimento delle pratiche di adozioni internazionali;
 - b) espletamento di ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.p.r. 108/2007;
 - c) supporto tecnico scientifico in materia di adozioni internazionali al Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali.
2. Il Servizio di cui al comma 1, nell'espletamento delle proprie funzioni, si può avvalere delle équipes territoriali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2004 n. 72 e successive modifiche.
3. Nell'ambito delle attività di propria competenza, il Servizio assicura l'assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi residenti in Abruzzo che intendano adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, in tutte le fasi dell'adozione, nonché assicura collaborazione agli enti locali singoli e associati ed alle ASL nei limiti delle rispettive competenze.
4. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.p.r. 108/2007.

Art. 19-sexies

(Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione internazionale)

1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione internazionale definisce, con successivi provvedimenti, le risorse nei limiti di cui all'articolo 19-octies e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono l'incarico alla Regione, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 19-quater ed informata la competente Commissione consiliare permanente.

Art. 19-septies

(Disposizioni attuative)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente Titolo, la Giunta regionale stabilisce:
 - a) i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di cui all'articolo 19-quinquies;
 - b) le modalità di erogazione dei servizi;
 - c) i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 19-quater;
 - d) gli indirizzi per gli adempimenti amministrativi e finanziari riguardanti la dotazione di personale, locali e servizi idonei per l'avvio dell'attività del Servizio di cui all'articolo 19-quinquies.

Art. 19-octies

(Norma finanziaria)

1. Il finanziamento delle attività di cui al presente Titolo, in particolare per quelle di competenza del Servizio regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 19-quinquies, avviene mediante:
 - a) trasferimenti statali;
 - b) nei limiti delle risorse regionali stanziare annualmente nell'ambito della Missione 12, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale;
 - c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;
 - d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
 - e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni, nonché entrate derivanti da attività istituzionali;
 - f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni, nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio.
2. Sono istituiti, altresì, eventuali capitoli di entrata e di spesa per attività correlate e per trasferimenti di fondi da altri enti, nonché per consentire la partecipazione alla spesa delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico al Servizio regionale.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente Titolo."

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 31/2006)

1. Le parole "case di accoglienza" e "casa di accoglienza" ovunque ricorrano nel titolo e nel testo della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) sono sostituite dalle seguenti: "case rifugio" e "casa rifugio".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2006 dopo le parole: "e dalle vigenti leggi" sono inserite le seguenti: "nonché dalla Convenzione sulle prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011".
3. All'articolo 2 della l.r. 31/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole ", favorendo il raggiungimento della parità tra i sessi";
 - b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La Regione persegue altresì le seguenti finalità:

 - a) salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna;
 - b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;
 - c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;
 - d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale;
 - e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna."
4. L'articolo 3 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Finanziamento alle strutture antiviolenza)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e per garantirne il funzionamento, la Regione eroga contributi annuali alle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis operanti nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 4-bis. I contributi sono erogati entro il mese di novembre di ciascun anno.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 13, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:
 - a) numero di accessi e/o contatti presso le strutture;
 - b) numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo sono demandati al Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali."

5. L'articolo 4 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Progetti antiviolenza)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, può prevedere, previo avviso pubblico, finanziamenti a sostegno di specifici progetti antiviolenza presentati:
 - a) da enti locali singoli o associati;
 - b) da enti del terzo settore operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
 - c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con gli enti del terzo settore, compresi i comitati locali della Croce Rossa Italiana, operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.
2. I progetti prevedono il sostegno ed il supporto delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis, garantendo in particolare:
 - a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - b) adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40 per cento per i soli enti pubblici, alle spese di gestione delle strutture antiviolenza, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture;
 - c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.
3. La Regione promuove altresì:
 - a) specifici progetti e interventi, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere, nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
 - b) interventi volti all'inserimento lavorativo per favorire l'autonomia economica e psicologica della donna, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali e incentivi alle aziende per le assunzioni di lavoratrici vittime di violenze inserite in percorsi di protezione;
 - c) percorsi di sostegno psicologico, psicoeducativi e di sostegno didattico per bambini coinvolti in situazione di violenza assistita e/o diretta.
4. Gli interventi connessi all'attuazione del presente articolo sono consentiti nei limiti delle risorse appositamente stanziare ai sensi dell'articolo 13 e sono demandati al Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali."

6. Dopo l'articolo 4 della l.r. 31/2006 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis
(Albo regionale delle strutture antiviolenza)

1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali è istituito l'Albo regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis.

2. All'Albo regionale di cui al comma 1 sono iscritti i centri antiviolenza e le case rifugio che presentano i requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di iscrizione all'Albo di cui al presente articolo.
4. Il Dipartimento di cui al comma 1 cura la gestione e l'aggiornamento dell'Albo."

7. Dopo l'articolo 5 della l.r. 31/2006 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis
(Strutture antiviolenza)

1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un proprio regolamento interno, gestite da enti pubblici o privati, compresi gli enti del terzo settore e le associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenzialmente la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e i minori e in particolare comprendono, in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio:
 - a) i centri antiviolenza;
 - b) le case rifugio."

8. L'articolo 6 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Centri antiviolenza)

1. I centri antiviolenza sono strutture di primo livello per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
 - a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
 - c) colloqui informativi di carattere legale;
 - d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
2. I centri, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa, intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche, Comuni e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonomia e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire supporto alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne, anche attraverso la predisposizione e organizzazione di percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture stesse.
4. Il centro antiviolenza può comprendere o essere collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche di funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori, individuate dalla presente legge.
5. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24."

9. L'articolo 7 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Case rifugio)

1. Le case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne e loro figli minori che si trovino in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale. Le finalità sono:
 - a) sostenere donne in situazioni di violenza di genere;
 - b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;
 - c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case rifugio avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6, secondo le valutazioni di rischio ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
3. Le case rifugio sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne e, ove è necessario e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività:
 - a) consulenza legale;
 - b) consulenza e sostegno psicologico e sostegno alla genitorialità;
 - c) orientamento al lavoro.
4. Le case rifugio operano in collaborazione con il centro antiviolenza di riferimento territoriale e, in coerenza con l'articolo 8 dell'Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:
 - a) case per la pronta emergenza (case di emergenza);
 - b) per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello);
 - c) per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello).
5. Le case rifugio di cui al comma 4, lettera c) sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori che:
 - a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
 - b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

- c) non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri anti violenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.
6. Il trasferimento nelle strutture di cui al comma 4, lettera c) avviene attraverso i centri anti violenza in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. La permanenza presso dette strutture richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, in proporzione alle proprie possibilità economiche."
10. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 31/2006 è inserito il seguente:
"3-bis. La Regione, per il tramite dei Dipartimenti competenti, assicura ai centri anti violenza e alle case rifugio il necessario supporto tecnico ed informatico nell'attività di raccolta, rilevazione e monitoraggio dei dati di cui al comma 3, anche attraverso apposite convenzioni con enti ed organismi preposti."
11. L'articolo 9 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Gratuità delle prestazioni)

1. In relazione ai finanziamenti erogati dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 3:
- a) le prestazioni dei centri anti violenza sono rese a titolo gratuito;
 - b) la permanenza nelle case rifugio per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 90 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità."
12. Dopo l'articolo 11 della l.r. 31/2006 sono inseriti i seguenti:

"Art. 11-bis
(Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne)

1. La Giunta regionale adotta il Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e con la finalità di perseguire con maggiore efficacia ed uniformità sul territorio regionale gli obiettivi di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere. Il Piano è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il Piano, elaborato con il coinvolgimento del Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 11-quater, è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:
- a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare;
 - b) definisce le priorità e le aree d'intervento da realizzare nel triennio;
 - c) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle donne che subiscono violenza e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione tra le politiche sociali e

sociosanitarie e le politiche della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza.

Art. 11-ter
(Sostegno per il patrocinio legale)

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti ed atti persecutori contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito civile che penale.
2. Il sostegno di cui al comma 1 non è concesso qualora l'interessata abbia i requisiti per usufruire del patrocinio a spese dello Stato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
4. La Regione stipula un protocollo d'intesa con gli ordini degli avvocati dei fori dell'Abruzzo al fine di predisporre un elenco di avvocati con esperienza e formazione nel settore della violenza di genere. Gli avvocati inseriti in tale elenco si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell'importo minimo, con parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.
5. Il protocollo d'intesa di cui al comma 4 prevede anche le modalità di individuazione dei professionisti, di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia, di pubblicizzazione dell'elenco, di raccordo con i centri antiviolenza, di aggiornamento periodico dell'elenco, nonché di informazione sui contributi di cui al comma 1.

Art. 11-quater
(Tavolo tecnico permanente)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un Tavolo tecnico permanente sui centri antiviolenza e le case rifugio, di seguito Tavolo, quale sede di raccordo e confronto tra l'attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case rifugio e la Regione nonché quale sede di monitoraggio e supporto tecnico all'attività svolta dai medesimi.
2. Il funzionamento e la composizione del Tavolo sono disciplinati dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1, assicurando la presenza di rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio nonché dei Dipartimenti regionali competenti in materia di affari sociali e di tutela della salute.
3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordinare gli interventi e le misure previsti dalla presente legge per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno ai loro figli;
 - b) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione del piano di cui all'articolo 11-bis;
 - c) promuovere l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonché le associazioni operanti nel settore della violenza contro le donne;
 - d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- e) provvedere alla rilevazione, all'analisi e al monitoraggio dei dati sullo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, sulla violenza sulle donne e sugli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, sul territorio nazionale con particolare riferimento alla Regione;
 - f) svolgere indagini, studi e ricerche in materia di politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza sulle donne;
 - g) elaborare proposte per l'effettiva realizzazione del principio delle pari opportunità.
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito."
13. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 31/2006 sono aggiunti i seguenti:
 "4-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 del bilancio regionale 2024-2026, lo stanziamento del capitolo di spesa 71666 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, è incrementato di euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio.
 4-ter. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 4-bis è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'anno 2024 ed in termini di sola competenza per gli anni 2025 e 2026:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71666 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) per euro 150.000,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 150.000,00."
14. La nuova disciplina di finanziamento delle strutture antiviolenza stabilita dal presente articolo si applica a decorrere dall'annualità 2024. A tale fine:
 a) il Dipartimento competente della Giunta regionale provvede all'istituzione dell'Albo regionale delle strutture antiviolenza entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 b) nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 6;
 c) entro il 30 giugno 2024 la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 4.
15. Le deliberazioni di cui al comma 12 inerenti rispettivamente la definizione di criteri e modalità per la concessione dei contributi di assistenza legale e l'istituzione del Tavolo tecnico permanente sono approvate dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2024.
16. È abrogato l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2023, n. 65 (Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza).

Art. 23

(Disposizioni in materia di protezione civile e modifiche alla l.r. 46/2019)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 1) al comma 1, le parole ", ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in

materia di riordino degli Enti regionali), sono sostituite dalle seguenti: ", in coerenza con il vigente quadro normativo in materia di enti pubblici regionali nonché con le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del Codice della protezione civile,";

- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia, con sede in L'Aquila, è un ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile, patrimoniale e finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale.";
- b) dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 2, è inserita la seguente: "j-bis) la gestione del numero unico di emergenza (NUE);";
- c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito dalla Giunta regionale ai dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero ai soggetti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti:

 - a) diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
 - b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. il Direttore provvede alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento delle attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa alla normativa vigente e agli atti d'indirizzo della Giunta regionale, con particolare riguardo al Programma annuale dell'Agenzia di cui all'articolo 12. Al Direttore, tra l'altro, compete:

 - a) la rappresentanza legale dell'Agenzia;
 - b) l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia secondo le modalità di cui all'articolo 6;
 - c) la predisposizione della proposta del Programma annuale di attività dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12;
 - d) l'attuazione delle attività previste nel Programma annuale di cui all'articolo 12;
 - e) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse quelle sanitarie di emergenza, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - f) l'adozione dei documenti contabili di cui al comma 3 dell'articolo 16;
 - g) l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - h) la verifica dei risultati di gestione e la valutazione annuale dei dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
 - i) la stipula di contratti e di convenzioni;

- j) la redazione della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
 - k) la stipula di convenzioni con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 13 del d.lgs. 1/2018;
 - l) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, l'attivazione e la gestione del numero unico di emergenza (NUE);
 - m) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile, anche articolata in colonne mobili provinciali;
 - n) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, l'istituzione e la localizzazione dei Poli Logistici di pronto intervento di cui all'articolo 10, unitamente all'indicazione delle specifiche modalità per la gestione e l'uso dei materiali e dei mezzi di pronto intervento.";
- d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Regolamento di organizzazione e personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è dotata di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito regolamento) che in coerenza con quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera e) del codice della protezione civile definisce:
 - a) la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia tenuto conto a tal fine di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'affidamento della gestione del numero unico di emergenza alla medesima Agenzia;
 - b) le responsabilità giuridiche, le procedure amministrative, le modalità di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001;
 - c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia;
 - d) la definizione, il ruolo e le responsabilità degli operatori di protezione civile;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile;
 - f) le modalità sulle relazioni esterne.
2. Il regolamento dell'Agenzia, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, è adottato dal Direttore dell'Agenzia e trasmesso, entro e non oltre i successivi 10 giorni, al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia.
3. L'Agenzia, per l'espletamento delle proprie attività, può assumere personale con contratto a tempo determinato e indeterminato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego nei limiti e condizioni previste dalle leggi nazionali e regionali; a tal fine può procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla Regione Abruzzo e da altre amministrazioni per la medesima area professionale. L'Agenzia può altresì avvalersi di personale in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, distacco dalla Regione e da altre amministrazioni pubbliche secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Al personale dell'Agenzia si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico, fondamentale e accessorio, e il trattamento previdenziale del

personale regionale, con previsione di un' autonoma area di contrattazione integrativa, al fine di tenere adeguatamente conto delle peculiarità relative alle esigenze operative e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla previsione, prevenzione e gestione delle emergenze.

5. La dotazione organica dell' Agenzia, distinta per ruoli del personale con qualifiche dirigenziali e non dirigenziali e, relativamente a quest' ultimo, per aree e profili professionali, nonché il Piano triennale del fabbisogno di personale, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, sono approvati dal Direttore e successivamente trasmessi alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente per materia, ai fini dell' esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, da effettuare secondo le modalità previste dall' articolo 26, commi 3 e 3-bis, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009).
6. Nei riguardi del personale dell' Agenzia trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2010 n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l' anno 2010); a tal fine il regolamento dell' Agenzia si uniforma a quanto previsto dal predetto articolo.
7. In caso di soppressione dell' Agenzia, o modifica dello status giuridico da pubblico a privato, il relativo personale è riassorbito nell' organico regionale nelle sedi ubicate nel territorio in cui prestava servizio presso l' Agenzia.
8. L' Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla dotazione organica.
9. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, l' Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l' incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.";

e) l' articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Programmazione dell' attività dell' Agenzia)

1. Il Direttore dell' Agenzia, entro il 31 ottobre dell' anno precedente a quello di riferimento, trasmette, per il tramite del Dipartimento competente per materia, alla Giunta regionale la proposta di programma annuale di attività dell' Agenzia, contenente gli obiettivi e le relative priorità e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio regionale annuale, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. La proposta di programma è redatta in coerenza con il programma di governo regionale e nel rispetto dei principi contabili generali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Direttore dell'Agenzia predispone il programma definitivo di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione.
4. L'approvazione di cui al comma 3 è subordinata all'acquisizione da parte della Giunta regionale del necessario parere del Revisore legale.
5. Il programma annuale è pubblicato sul sito dell'Agenzia e costituisce atto di indirizzo per l'Agenzia, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.";

f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Indirizzo, vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti dell'Agenzia.
2. Il Presidente della Giunta regionale impartisce direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione ad eventuali stati di crisi o di emergenza.
3. L'Assessore regionale competente, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle direttive della Giunta regionale o alle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero in presenza di situazioni di necessità e urgenza o allorquando sia prevista da leggi statali o regionali, propone alla Giunta regionale la revoca del direttore dell'Agenzia; la Giunta dispone con provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. Il nuovo Direttore deve essere nominato entro tre mesi.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti del Direttore in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti urgenti da cui possa derivare pregiudizio per l'interesse pubblico ovvero in caso di grave inadempimento o inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali.
5. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta che provvede agli adempimenti previsti, previa diffida al Direttore dell'Agenzia ad adempiere entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'inerzia, ritardo o inadempimento di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale definisce le forme di controllo sull'attività, sulla gestione e sui risultati.";

g) alla lettera c-bis, secondo capoverso, del comma 1 dell'articolo 19, dopo la parole "provvede" è inserita la seguente: "anche";

h) il comma 2 dell'articolo 22 è soppresso.

2. Al fine di realizzare la piena autonomia dell'Agenzia regionale di protezione civile e garantire la continuità amministrativa nonché la piena capacità operativa dello stesso, il personale già distaccato per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 822 del 13 dicembre 2021 (Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia regionale di Protezione civile ex artt. 6 e 19 della Legge regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i) è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia secondo le modalità di cui al presente articolo e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di pubblico impiego.

L'Agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di cui al precedente capoverso, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati. Fino alla approvazione della nuova dotazione organica di cui al comma 4, si tiene conto di quella di cui alle d.g.r. n. 886/P del 31 dicembre 2020 e n. 822 del 13 dicembre 2021.

3. Il Direttore dell'Agenzia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente di cui all'articolo 6 della l.r. 46/2019, come sostituito dal presente articolo e lo trasmette, entro e non oltre i successivi 10 giorni, al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia.
4. Entro 30 giorni dall'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore dell'Agenzia, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa, dei principi e dei vincoli stabiliti dalle norme statali in materia, approva la nuova dotazione organica nonché il Piano triennale del fabbisogno di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6 della l.r. 46/2019, come sostituito dal presente articolo.
5. Entro 30 giorni dall'approvazione della dotazione organica nonché del Piano triennale del fabbisogno di personale, il Direttore dell'Agenzia, d'intesa con il Dipartimento Risorse della Giunta regionale, avvia la procedura per l'inquadramento del personale secondo le previsioni di cui al comma 2. Dell'avvio della procedura ne viene data comunicazione al personale interessato il quale, entro e non oltre 20 giorni, può comunicare la propria volontà di rimanere nei ruoli regionali; in quest'ultimo caso il personale è assegnato presso le sedi ubicate nel territorio in cui prestava servizio presso l'Agenzia. Decorso inutilmente il predetto termine, il personale è sottoposto alla procedura di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
6. Il personale che opta per la permanenza nei ruoli della Giunta regionale è ricollocato nelle strutture amministrative della stessa una volta accertata la piena capacità operativa dell'Agenzia e comunque entro il 30 giugno 2024. Ai fini della attuazione della procedura d'inquadramento di cui al presente comma, la Giunta regionale provvede al definitivo riordino del Dipartimento Ambiente-Territorio, nonché al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per rendere effettivo il medesimo trasferimento.
7. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il personale che alla data di entrata in vigore del presente articolo risulti in comando, anche parziale o in convenzione, in distacco e/o scavalco condiviso da altri enti pubblici presso l'Agenzia, può essere inquadrato direttamente all'interno dell'organico dell'Agenzia e nel rispetto del piano dei fabbisogni approvato, fermo restando il nulla osta dell'ente titolare del rapporto di lavoro e previo consenso del personale interessato.
8. Le nuove funzioni assegnate all'Agenzia relative alla gestione del numero unico di emergenza (NUE) sono esercitate solo all'esito dell'adeguamento della dotazione organica ai sensi del comma 4.
9. Sino alla conclusione delle procedure di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni relative al personale, all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia della l.r. 46/2019 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente articolo.
10. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni atto che si renda necessario per la compiuta realizzazione di quanto previsto nel presente articolo.

11. Ai fini del presente articolo, l'Ente è considerato di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2011.
12. Nell'ambito delle procedure di inquadramento del personale secondo quanto previsto dai commi da 3 a 12, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo è redatto apposito protocollo propedeutico al trasferimento del personale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001, osservando le procedure di informazione e di consultazione previste dall'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 42, tra la Giunta regionale d'Abruzzo, l'Ente regionale di Protezione civile, le OO.SS. e la RSU della Giunta regionale d'Abruzzo. Il protocollo ha per oggetto l'accordo tra i sottoscrittori in merito al riconoscimento delle garanzie di carattere giuridico, economico e previdenziale nel trasferimento dei rapporti di lavoro, garantendo lo stesso livello di tutele del personale regionale compreso il trattamento di fine rapporto o di fine servizio e la previsione di un fondo per il welfare.
13. Fino alla data del rinnovo della RSU nel Pubblico Impiego i componenti della RSU della Giunta regionale distaccati presso l'Ente, già Agenzia regionale di protezione civile, sono considerati RSU dell'Ente.
14. Agli oneri derivanti dalla attivazione e gestione del Numero Unico di Emergenza (NUE) di cui alla lettera j-bis), comma 3, articolo 2, della l.r. 46/2019, introdotta dal presente articolo, pari ad euro 3.405.000,00 per l'annualità 2024, euro 3.405.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 3.405.000,00 per l'annualità 2026, si provvede mediante le risorse appositamente stanziare a valere sulla Missione 11, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2024-2026.
15. Per gli esercizi successivi si provvede attraverso gli stanziamenti previsti dalla legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
16. Per ogni altro aspetto di natura finanziaria relativo al funzionamento dell'Agenzia trova applicazione l'articolo 22 della l.r. 46/2019.
17. Per l'esecuzione dei rimborsi in favore delle Associazioni di volontariato coinvolte nella gestione delle emergenze, per l'esercizio 2024, all'Agenzia regionale di Protezione civile è attribuito un trasferimento ulteriore di euro 300.000,00, mediante corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione civile", allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.
18. Per l'attuazione del comma 17 al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, relativamente all'esercizio 2024, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 300.000,00:
 - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", per euro 300.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 300.000,00.

Art. 24
(Modifica all'art. 12 della l.r. 4/2024)

1. All'articolo 12, comma 1, della l.r. 4/2024, le parole "Missione 14" sono sostituite dalle parole "Missione 06".
2. Al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 800.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, per euro 800.000,00.

Art. 25
(Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 4/2024)

1. L'articolo 28 della l.r. 4/2024 è sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3 al presente articolo, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali 2024", di importo complessivo pari ad euro 22.322.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 22.322.000,00.
3. All'esito dell'accertamento, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al Bilancio regionale di previsione 2024-2026."

Art. 26
(Finanziamento graduatorie 2023 ex art. 40 della l.r. 55/2013, modifiche alla l.r. 6/2009 e ulteriori disposizioni in materia sanitaria e debiti fuori bilancio)

1. La graduatoria dei potenziali beneficiari dei contributi per l'anno 2023, richiesti ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) trova copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento del bilancio di previsione finanziaria del Consiglio regionale, anno 2024, fino ad esaurimento della disponibilità dello stesso.
2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico, in sede di accordo integrativo regionale, la Giunta regionale può prevedere che i medici accertati non idonei ai compiti propri della continuità assistenziale possono essere inquadrati nel ruolo sanitario dei medici dipendenti, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 26-bis (Disposizioni per il funzionamento degli enti regionali) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare la copertura dei posti vacanti di qualifica dirigenziale delle relative strutture organizzative, le agenzie, gli enti e le aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto della Regione Abruzzo che si configurano come pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche sono tenuti ad utilizzare le graduatorie in vigore della Giunta regionale."
4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 787.391,78 (Iva al 22% compresa), di cui euro 32.718,12 a seguito dell'affidamento a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito dai seguenti professionisti: Capogruppo mandatario Dott. Ing. Enrico Gara; Mandante Prof. Ing. Alessandro Mancinelli; Mandante Dott. Ing. Raffaele Colustri; Mandante Dott. Ing. Giorgio Belardinelli per progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Direzione Lavori ed euro 754.673,66, a seguito dell'affidamento a favore dell'Operatore Economico Clodiense Opere Marittime S.r.l. Venezia per l'esecuzione dei lavori.
5. Agli oneri finanziari di cui al comma 4, determinati nell'importo complessivo di euro 787.391,78, si fa fronte con le risorse vincolate di cui a Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della spesa, del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024.
6. La legge regionale 28 dicembre 2023, n. 63 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Affidamento Servizi di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore Sicurezza e Direzione Lavori ed Affidamento lavori, entrambi relativi all'intervento denominato "Masterplan - Piano per il Sud" - Intervento previsto nel Comune di Pineto (TE) - "Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), località litorale Nord della foce del Torrente Calvano", riferiti all'anno 2022) è abrogata.
7. Al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, relativamente all'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, di ammontare complessivo pari ad euro 590.000,00:
 - a) Esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 590.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 590.000,00.

Art. 27

(Erogazione contributi ex l. 431/1998 in favore di ulteriori beneficiari)

1. Al fine di consentire la erogazione dei contributi ex legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) di cui alla DGR n. 850/2023 in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in favore dei beneficiari che hanno inoltrato la relativa istanza oltre il termine originariamente previsto, è autorizzata la iscrizione di uno stanziamento di importo di euro 860.419,00, nell'ambito di Missione 12, Programma 06, Titolo 1 della spesa.
2. Al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 06, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - art. 11 commi 1 e 9, l. 9.12.1998, n. 431 - Risorse regionali", per euro 860.419,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa per euro 860.419,00 delle Missioni, Programmi e Titoli secondo quanto indicato nell'elenco allegato.

Art. 28

(Contributo straordinario ai Comuni di Avezzano e di Mosciano Sant'Angelo)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'area antistante la chiesa di Caruscino, per l'anno 2024 è concesso un contributo straordinario in favore del Comune Avezzano di importo pari ad euro 50.000,00.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'apposito stanziamento nell'ambito di Missione 08, Programma 01, Titolo 2, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024.
3. Al fine di dare seguito al completamento degli interventi volti alla chiusura dell'ex discarica comunale sita in località Santa Maria Assunta nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, di cui alla procedura d'infrazione UE 2011 2015 causa C498/17-Discariche Preesistenti, nell'ambito di Missione 09, Programma 08, Titolo 2 della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di euro 700.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2025, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Mosciano Sant'Angelo.
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, relativamente al biennio 2024/2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni, per il menzionato ammontare complessivo di euro 1.700.000,00:
 - a) Esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 08, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento in favore del Comune di Mosciano Sant'Angelo per interventi chiusura discarica comunale", per euro 700.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 700.000,00;
 - b) Esercizio 2025, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 08, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento in favore del Comune di Mosciano

- Sant'Angelo per interventi chiusura discarica comunale", per euro 1.000.000,00;
- 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 1.000.000,00.

Art. 29

(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dello Studio Legale Brancadoro Mirabile Associazione Professionale per attività difensiva nel procedimento Regione Abruzzo c/S.I.B. - Sindacato Italiano Balneari - Rif. 6211 Corte di Cassazione Roma Sez. Unite - RG: 8 394/2022 Sentenza n. 32559/23 del 23.11.2023)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento degli onorari legali per le prestazioni difensive svolte nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione definite con Sentenza n. 32559/23 del 23.11.2023 in favore dello Studio Legale Brancadoro Mirabile Associazione Professionale per l'importo di euro 7.612,80.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per l'importo complessivo di euro 7.612,80, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 01, Programma 11, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024.

Art. 30

(Finanziamento investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della l. 145/2018 per gli effetti dell'art. 1, comma 322-bis, della l. 296/2006)

1. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 322 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), quantificate in euro 6.657.230,00 ai sensi dell'articolo 39 comma 14-octies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate, per gli effetti del citato articolo 1, comma 322-bis della l. 296/2006, a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
2. Ai fini della copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 riferiti all'esercizio 2023, al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 2, per euro 6.657.230,00;
 - b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50 per euro 2.030.230,00;
 - c) in aumento parte entrata mediante applicazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione da utilizzare nelle forme di legge per l'importo di euro 4.627.000,00.

3. Ai fini della copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1, riferiti al triennio 2024/2026 per un importo annuale pari ad euro 6.657.230,00, si provvede con le risorse già stanziare nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 a valere su apposito capitolo di spesa denominato "Cofinanziamento regionale interventi l. 145/2018 artt. 134 e segg. - articolo 39 comma 14-octies D.L. 30-12-2019 n. 162 - all'articolo 1 comma 322-bis della legge 27-12-2006 n. 296".
4. Per gli esercizi dal 2027 al 2033, la copertura finanziaria è disposta con le rispettive leggi di bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

Art. 31

(Finanziamento restituzione allo Stato risorse ex art. 1 commi 850 e 851 della l. 178/2020 e successive modifiche)

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) con riferimento all'esercizio 2023, a valere sull'esercizio 2024, è autorizzata la spesa di euro 5.533.105,81, così come quantificata ai sensi del d.p.c.m. 4 ottobre 2023 (Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), per la restituzione allo Stato delle risorse in questione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni - DPCM 4.10.2023", per euro 5.533.105,81;
 - b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.633.105,81;
 - c) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 1.100.000,00;
 - d) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 1.000.000,00;
 - e) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 800.000,00.

Art. 32

(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Società Spray Records s.n.c. e disposizioni per la copertura della quota di cofinanziamento regionale obbligatoria del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento della Società Spray Records s.n.c. per la fornitura del materiale e l'assistenza tecnica necessari all'allestimento degli spazi dedicati all'incontro tematico svoltosi presso l'Aurum di Pescara il giorno 24 novembre 2017 per l'importo di euro 1.708,00.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per l'importo complessivo di euro 1.708,00, a valere sulle risorse

allocate nell'ambito di missione 01, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024.

3. Per la copertura della quota di cofinanziamento regionale obbligatoria del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027, quantificata in euro 251.155,16 per l'anno 2024, euro 328.679,99 per l'anno 2025 ed euro 328.679,99 per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito dei capitoli di spesa di nuova istituzione denominati:

a) Capitolo di spesa di nuova istituzione denominato:

1) "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 – quota a carico della Regione – Art. 1 (contributi investimenti amm. locali)" – Missione 16 - Programma 03 – Titolo 2 Macro aggregato 03 – PDC 2.03.01.02.000;

2) "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 – quota a carico della Regione – Art. 2 (contributi agli investimenti a altre Imprese)" – Missione 16 – Programma 03 – Titolo 2 – Macro aggregato 03 – PDC 2.03.03.03.000;

b) Capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 – quota a carico della Regione – Art. 1 (servizi amministrativi e supporto tecnico)" – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 PDC 1.03.02.16.999.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al Bilancio regionale di previsione 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per le annualità 2025 e 2026:

a) Esercizio 2024:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142352, art. 2, denominato "Programma Operativo F.E.A.M.P. ITALIA 2014/2020 cofinanziamento regionale – contributo investimenti amministrazioni locali", per euro 102.092,42;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142352, art. 4 denominato "Programma Operativo F.E.A.M.P. ITALIA 2014/2020 cofinanziamento regionale – contributo investimenti alle imprese-spese investimenti immateriali", per euro 66.067,77;

3) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142330, art. 2 denominato "Fondo Unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Fondi regionali – L.R. 05/08/2004, n. 22", per euro 82.994,97;

4) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 03 – Titolo 2 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 - quota a carico della Regione – (contributi investimenti amm. locali)" (Macro aggregato 03 – PDC 2.03.01.02.000), per euro 120.000,00;

5) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 03 – Titolo 2 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 - quota a carico della Regione – (contributi agli investimenti a altre Imprese)" (Macro aggregato 03 - PDC 2.03.03.03.000), per euro 86.250,00;

6) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 01 – Titolo 1 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 – quota a carico della Regione – (servizi amministrativi e supporto tecnico)" (Macro aggregato 03 – PDC 1.03.02.16.999), per euro 44.905,16;

b) Esercizio 2025:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142352, art. 2, denominato "Programma Operativo F.E.A.M.P.

- ITALIA 2014/2020 cofinanziamento regionale – contributo investimenti amministrazioni locali", per euro 102.092,42;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142352, art. 4 denominato "Programma Operativo F.E.A.M.P. ITALIA 2014/2020 cofinanziamento regionale – contributo investimenti alle imprese - spese investimenti immateriali", per euro 66.067,77;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142330, art. 2 denominato "Fondo Unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Fondi regionali – L.R. 05/08/2004, n. 22", per euro 160.519,80;
 - 4) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 03 – Titolo 2 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 - quota a carico della Regione – (contributi investimenti amm. locali)" (Macro aggregato 03 – PDC 2.03.01.02.000), per euro 60.000,00;
 - 5) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 03 – Titolo 2 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 - quota a carico della Regione – (contributi agli investimenti a altre Imprese)" (Macro aggregato 03 - PDC 2.03.03.03.000), per euro 257.453,70;
 - 6) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 01 – Titolo 1 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 – quota a carico della Regione – (servizi amministrativi e supporto tecnico)" (Macro aggregato 03 – PDC 1.03.02.16.999) per euro 11.226,29;
- c) Esercizio 2026:
- 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142352, art. 2, denominato "Programma Operativo F.E.A.M.P. ITALIA 2014/2020 cofinanziamento regionale – contributo investimenti amministrazioni locali", per euro 102.092,42;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142352, art. 4 denominato "Programma Operativo F.E.A.M.P. ITALIA 2014/2020 cofinanziamento regionale – contributo investimenti alle imprese- spese investimenti immateriali". per euro 66.067,77;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 16 – programma 02 – Titolo 2 – Capitolo di spesa 142330, art. 2 denominato "Fondo Unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - Fondi regionali – L.R. 05/08/2004, n. 22", per euro 160.519,80;
 - 4) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 03 – Titolo 2 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 - quota a carico della Regione – (contributi investimenti amm. locali)" (Macro aggregato 03 – PDC 2.03.01.02.000), per euro 60.000,00;
 - 5) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 03 – Titolo 2 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 - quota a carico della Regione – (contributi agli investimenti a altre Imprese)" (Macro aggregato 03 - PDC 2.03.03.03.000), per euro 257.453,70;
 - 6) in aumento parte Spesa: Missione 16 – programma 01 – Titolo 1 – capitolo di nuova istituzione denominato "P.N. F.E.A.M.P.A. ITALIA 2021/2027 – quota a carico della Regione – (servizi amministrativi e supporto tecnico)" (Macro aggregato 03 – PDC 1.03.02.16.999), per euro 11.226,29.

Art. 33

(Disposizioni per l'utilizzo dei proventi da alienazioni di materiale rotabile di proprietà regionale)

1. Per l'esercizio 2024 il Dipartimento Infrastrutture-Trasporti della Regione Abruzzo è autorizzato, nel limite di euro 14.000,00, all'acquisto di dispositivi hardware necessari al funzionamento della dotazione informatica utile alla programmazione, alla gestione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico.
2. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati per l'anno 2024 in complessivi euro 14.000,00, è assicurata mediante le risorse finanziarie che si renderanno disponibili a seguito di alienazione di materiale rotabile di proprietà della Regione Abruzzo, dismesso dal servizio di trasporto pubblico.
3. A tal fine, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 400 (Entrate da alienazioni di beni materiali), Categoria 01 (Alienazioni di beni materiali), capitolo di nuova istituzione, per euro 14.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 10 (Trasporti e Diritto alla Mobilità), Programma 02 (Trasporto Pubblico Locale), Titolo 2 (Spese in Conto Capitale), capitolo di nuova istituzione, per euro 14.000,00.

Art. 34

(Norme per il sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 21 della Costituzione, sostiene l'informazione locale, nel rispetto del pluralismo e della libera manifestazione del pensiero, come diritti irrinunciabili dei cittadini.
2. Con le disposizioni del presente articolo si intende valorizzare ogni forma di attività di informazione e comunicazione in ambito locale allo scopo di assicurarne la completezza e in maniera da favorire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle comunità abruzzesi.
3. Il presente articolo prevede:
 - a) misure di sostegno alle imprese dell'informazione locale per investimenti rivolti all'innovazione tecnologica e organizzativa;
 - b) interventi di sostegno per l'incentivazione dell'occupazione e per la salvaguardia delle forme di contrattualizzazione degli operatori nel settore dell'informazione.
4. Gli interventi di sostegno di cui al comma 3 sono destinati alle imprese che esercitano l'attività in ambito locale, in Abruzzo, per i seguenti servizi di Informazione e Comunicazione di cui alla Sezione J della classificazione statistica europea delle attività economiche NACE Rev. 2 (Nomenclatura delle attività economiche): edizioni di quotidiani, edizioni di riviste e periodici, attività di produzione e di trasmissione radiofoniche e televisive, attività di informazione mediante portali web e applicazioni on demand.
5. Le imprese di cui al comma 4, per poter accedere alle forme di sostegno, devono:
 - a) essere iscritte al Registro delle imprese;
 - b) essere iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) da almeno tre anni;
 - c) avere la testata giornalistica registrata in Abruzzo;

- d) avere la sede operativa in Abruzzo da almeno cinque anni;
 - e) svolgere attività di notiziari informativi con carattere quotidiano;
 - f) avere nell'organico redazionale almeno il direttore responsabile di testata e un giornalista iscritti all'Ordine dei giornalisti ovvero dei pubblicisti.
6. Sono escluse dai benefici previsti dal presente articolo le seguenti imprese:
- a) editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa);
 - b) che svolgono attività con carattere prevalente di televendita; ai fini del presente articolo si intende prevalente l'attività di televendita ove effettuata in misura superiore al 40 % della propria programmazione;
 - c) che svolgono attività di televendita relativa a beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie ed altri giochi similari;
 - d) le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni del capo secondo del titolo quarto del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla entrata in vigore del presente articolo ed a valere per il primo programma annuale degli interventi finanziato;
 - e) le testate giornalistiche online che:
 - 1) svolgono la propria attività mediante mera trasposizione telematica di testata cartacea;
 - 2) si configurino esclusivamente come aggregatore di notizie;
 - 3) non abbiano una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana.
7. Gli interventi di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono concessi nella forma di bonus in sovvenzione diretta senza individuazione di costi specifici ammissibili, nei limiti della dotazione annuale di bilancio e delle domande pervenute.
8. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta apposito atto di indirizzo con il quale provvede:
- a) a definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi definiti al comma 3, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
 - b) a indicare la base giuridica europea di compatibilità con l'articolo 107 del TFUE.
9. La Commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 8, si pronuncia entro il termine di 20 giorni dalla assegnazione ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, decorso il quale la Giunta regionale provvede comunque ad adottare l'atto di indirizzo.
10. Gli oneri di cui al presente articolo, quantificati per gli esercizi 2024 e 2025 in euro 150.000,00 per ciascuna annualità, trovano copertura finanziaria con la seguente variazione alla legge di bilancio 2024-2026:
- a) Esercizio 2024, per sola competenza:

- 1) incremento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione", per euro 150.000,00;
 - 2) diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 150.000,00;
- b) Esercizio 2025, per sola competenza:
- 1) incremento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione", per euro 150.000,00;
 - 2) diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 150.000,00.

Per gli esercizi successivi si rinvia alle leggi di bilancio annuali.

Art. 35

(Contributo economico in favore del CRAL del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale intende supportare con un contributo economico straordinario le attività del Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori (CRAL) del Consiglio regionale di recente costituzione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Capitolo denominato "Contributo per il funzionamento del CRAL del Consiglio regionale" del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024.
3. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024:
 - a) Missione 1, Programma 1, Capitolo "Contributo per il funzionamento del CRAL del Consiglio regionale" in aumento di euro 8.000,00;
 - b) Missione 1, Programma 3, Capitolo 4010.40 spese di funzionamento del Consiglio regionale in diminuzione di euro 8.000,00.

Per le annualità successive si provvede con lo specifico stanziamento del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 36

(Incremento stanziamenti per utenze e vigilanza immobili regionali)

1. Al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, relativamente all'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, di ammontare complessivo pari ad euro 590.000,00:
 - a) Esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 590.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 590.000,00.

Art. 37

(Definizione in via transattiva con il Comune di Manoppello per pendenze IMU interporto annualità 2018/2022 e abrogazione art. 8 della l.r. 41/2023)

1. Al fine di consentire il perfezionamento del procedimento volto alla estinzione previa apposita transazione delle pendenze connesse al mancato versamento, in favore del Comune di Manoppello, dell'Imposta Municipale Unica - IMU relativa all'interporto regionale, nell'ambito del Bilancio regionale di previsione 2024-2026 è istituito apposito stanziamento di spesa, con dotazione pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi in questione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00;
 - b) Esercizio 2025, in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00;
 - c) Esercizio 2026, in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00.
3. L'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2023, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni), così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 45/2023, è abrogato.

Art. 38

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 104/2 del 30.1.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/PF/lc